



# Seconda Università degli Studi di Napoli

## RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

15 NOV 2013

Caserta, .....  
N. Protocollo ..... 33430 .....  
Posizione: Rip.Programm.Att.Amm..  
Risposta al fl. n ..... del .....  
Allegati .....

R.P. n° 591/2013

Ai Dirigenti responsabili delle Ripartizioni  
Ai Segretari Amministrativi di Dipartimenti e Centri  
Al Segretario Amministrativo della Scuola per le  
Professioni Legali  
Ai Responsabili degli Uffici, ivi compresi quelli  
transitoriamente utilizzati dall'AOU  
Ai Responsabili degli uffici di coordinamento  
delle costituenti scuole di:  
- Medicina;  
- Politecnica e delle Scienze di Base (gia  
Scuola di Ingegneria)

LORO SEDI

Tit.I, cl.1

**Oggetto:** Divieto utilizzo fax per trasmissione documenti tra pubbliche amministrazioni (art. 14 c. 1-bis D.L. 69/2013 conv. con mod. in L. 68/2013)

Facendo seguito alla precedente circolare n. 24891 del 29.08.2013, rep. n. 478/2013, nella quale già erano state evidenziate le principali disposizioni del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013 n. 98 (cd. "decreto del fare"), si segnala in particolare il disposto di cui all'art. 14 comma 1-bis a norma del quale "All'articolo 47, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: "E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax".

Per effetto di tale disposizione il soprarichiamato articolo 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) rubricato "Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni" risulta così formulato:

*"1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.*

*1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.*

*2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:*



## Seconda Università degli Studi di Napoli

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. **E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;**
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68."

Lo stesso articolo 14 del D.Lgs. 69/2013 in oggetto al comma 1-ter apporta altresì modifiche all'art. 43 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 445) prevedendo la sostituzione del terzo comma di detto articolo. Per effetto di tale ulteriore modifica mentre prima, nei casi di accertamento d'ufficio, la pubblica amministrazione procedente poteva operare sia per fax che per via telematica ora invece può operare **"esclusivamente per via telematica"**.

**Si ritiene opportuno chiarire, in questa sede, che il divieto di cui all'oggetto opera solo per lo scambio di documenti che avvenga tra le pubbliche amministrazioni e non invece nei casi di inoltro di documenti tra privati e pubblica amministrazione.**

Infatti il legislatore del c.d. "decreto del fare", nel mentre ha inteso incentivare l'utilizzo della posta elettronica e delle firme digitali o degli strumenti di "cooperazione applicativa" per lo scambio di dati tra pubbliche amministrazioni - sancendo la validità dei relativi atti ai fini del procedimento amministrativo, previa verifica della provenienza ai sensi della normativa sopra riportata (art. 47 del C.A.D.) - non ha invece abrogato:

- né l'art. 38, comma 1 del citato D.P.R. 445/2000 secondo cui *"Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica."*
- né l'art. 43, comma 6, dello stesso D.P.R. secondo cui *"I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale."*
- né infine l'art. 6 della Legge 30.12.1991 n. 412, recante "Impiego di nuove tecnologie nella pubblica amministrazione", il quale al comma 2 prevede



## Seconda Università degli Studi di Napoli

testualmente che *“Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via telefax sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.”*

Si segnala inoltre che, fermo restando il divieto sancito dalla disposizione in oggetto nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, ove venisse acquisita via fax una comunicazione proveniente da altra Pubblica Amministrazione, sussiste comunque l'obbligo per il funzionario ricevente di acquisirla agli atti dell'Ateneo con le ordinarie modalità.

Tanto premesso, e considerate le responsabilità dirigenziali e disciplinari oltre che le eventuali responsabilità per danno erariale in caso di inosservanza della disposizione di cui al citato articolo 47, comma 1, del C.A.D., si invitano i dirigenti nonché i responsabili degli uffici e delle strutture in indirizzo, ad assicurare la più ampia diffusione del dettato normativo soprarichiamato e a vigilare sull'operato dei singoli addetti, incentivando altresì l'utilizzo della posta elettronica e degli strumenti di “cooperazione applicativa” eventualmente attivati dall'Ateneo ai fini della trasmissione dei documenti con le altre Pubbliche Amministrazioni.

Si richiamano, a tale ultimo fine, anche tutte le altre disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale contenute nel Capo IV in materia di *“Trasmissione informatica dei documenti”*.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Annamaria GRAVINA)